

# COMUNE DI MARCHENO

*Provincia di Brescia*

## L'ORGANO DI REVISIONE

**Verbale n. 14 del 21/09/2026**

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Marcheno (BS) Dott. Alessandro Martelli, nominato con delibera n. 24 del 10/07/2025, esprime il proprio parere in ordine alla proposta di;

- approvazione della bozza di convenzione tra il Comune di Marcheno, la Comunità Montana di Valle Trompia e Terna S.p.A. per la gestione delle interferenze degli elettrodotti con il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale;
- correlata definizione transattiva del giudizio pendente avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) di Milano, promosso da Terna S.p.A. avverso l'avviso di accertamento esecutivo per i canoni di polizia idraulica relativi all'anno 2025.

### ***Premesso*** che:

- L'art. 239 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) attribuisce al revisore dei conti funzioni di collaborazione con l'organo consiliare e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;

### ***Rilevato*** che sono stati esaminati in particolare:

1. Schema di convenzione “per la gestione delle interferenze degli elettrodotti ad alta tensione / infrastrutture esistenti e nuove nel reticolo idrico minore di competenza del Comune di Marcheno”;
2. Parere legale Avv. Elton Xhanari del 1° settembre 2026, indirizzato alla Comunità Montana di Valle Trompia e ai Comuni aderenti;
3. Nota interpretativa di Regione Lombardia Prot. Z1.2023.0006784 del 21.02.2023 in materia di canoni per attraversamenti di linee elettriche (categorie A1 e A2, Allegato F D.G.R. XI/5714/2021 e succ. aggiornamenti);
4. Delibera-schema tipo di Giunta comunale di approvazione della convenzione e rinuncia al giudizio;
5. Ricorso di Terna S.p.A. al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano avverso l'avviso di accertamento esecutivo Prot. n. 3958 del 16.03.2026 (annualità 2025);



6. Comunicazioni intercorse tra Comunità Montana di Valle Trompia, Terna S.p.A. e Comune di Marcheno, nonché la mail riepilogativa della proposta transattiva.

Il presente parere è reso in relazione ai profili di regolarità contabile, coerenza economico-finanziaria e tutela dell'equilibrio di bilancio, restando fermo che gli aspetti strettamente giuridico-processuali competono ai legali incaricati.

***Visto che:***

- Dal 2016 la Comunità Montana di Valle Trompia, delegata alla gestione del Reticolo Idrico Minore, ha quantificato il canone di polizia idraulica dovuto da Terna S.p.A. per gli attraversamenti degli elettrodotti nel territorio comunale, individuando 25 interferenze (attraversamenti) e applicando il canone regionale di categoria A1.
- Terna ha regolarmente corrisposto i canoni così determinati sino all'annualità 2024, senza definire sul punto contenziosi.
- Per l'annualità 2025, con avviso di pagamento e successivo avviso di accertamento esecutivo Prot. n. 3958 del 16.03.2026, è stato richiesto a Terna il pagamento di € 2.175,00 a titolo di canone di polizia idraulica per 25 attraversamenti.
- Terna ha contestato il criterio di calcolo, deducendo che:
  - il canone regionale è dovuto per "ogni opera" (elettrodotto nel suo complesso) e non per ciascuna terna di conduttori;
  - nei casi di doppia terna sorretta dallo stesso sostegno l'ente avrebbe erroneamente "raddoppiato" il canone minimo, pur in presenza di un solo attraversamento fisico del corso d'acqua.
- Sul punto, Terna ha acquisito un parere di Regione Lombardia (Prot. Z1.2023.0006784 del 21.02.2023), che:
  - richiama le D.G.R. in materia (XI/5714/2021, XII/3668/2024 e atti collegati);
  - precisa che il canone è determinato:
    - per ogni opera/intesa come linea tecnologica unitaria;
    - in funzione della lunghezza dell'attraversamento e della tensione dell'opera nel suo complesso;
  - conferma che il riferimento è all'elettrodotto nel suo complesso (singola opera), non al numero di terne.
- Terna ha quindi proposto ricorso al TRAP di Milano, chiedendo:
  - l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo 2026 e del correlato avviso di pagamento 2025;
  - la declaratoria di non debenza delle somme richieste in eccesso;
  - la restituzione delle somme che saranno pagate in forza dell'accertamento esecutivo;



- con riserva espressa di agire per la ripetizione delle maggiori somme corrisposte dal 2015 in avanti, tutte calcolate con lo stesso criterio (doppia terna = doppio canone).
- Contestualmente, è stata avviata una trattativa transattiva che ha condotto alla predisposizione di una bozza di convenzione trentennale che, tra l'altro, prevede:
  - il riconoscimento da parte del Comune di aver già incassato le indennità/canoni relativi al periodo sino all'annualità 2025;
  - la rinuncia irrevocabile di Terna a qualsiasi azione restitutoria per il periodo pregresso (fino al 31.12.2025);
  - l'applicazione, per le annualità dal 2026 in avanti, di un canone a regime determinato sulla base del criterio indicato da Regione Lombardia (opera unitaria), con numero di interferenze ridotto (da 25 a 14 attraversamenti) e canone annuo stimato in circa € 1.236, soggetto ad aggiornamento secondo i canoni regionali e il tasso di inflazione programmato;
  - emissione annuale di richiesta di pagamento da parte della Comunità Montana, per conto del Comune, entro il 30 maggio, con versamento da parte di Terna entro il 30 giugno dell'anno di riferimento;
  - disciplina di revoca, rinuncia, durata trentennale, obblighi di manutenzione, ripristino e responsabilità per danni, nonché potere del Comune di revoca per inadempimento (es. mancato pagamento di due annualità consecutive).

### ***Considerato che:***

Dal contenuto del ricorso di Terna e del parere di Regione Lombardia si desume che:

- il criterio seguito sinora dalla Comunità Montana (raddoppio del canone minimo in presenza di doppia terna sul medesimo sostegno) è quantomeno opinabile sul piano della coerenza con la disciplina regionale;
- Regione Lombardia, titolare della potestà di determinazione dei canoni di polizia idraulica, ha esplicitamente chiarito che il canone va commisurato:
  - alla lunghezza dell'attraversamento;
  - alla tensione dell'opera intesa nella sua complessità;
  - con riferimento alla "linea tecnologica" come insieme di infrastrutture necessarie alla trasmissione, e non alle singole terne di conduttori.

Ne deriva che la posizione processuale dell'ente non è esente da significativi rischi di soccombenza, come già evidenziato anche nel parere legale dell'Avv. Xhanari.

In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso di Terna:

- l'ente sarebbe comunque tenuto ad adeguarsi al criterio regionale per il futuro (con canone presumibilmente allineato a quello definito in convenzione, quindi inferiore a quello oggi richiesto);
- vi sarebbe un elevato rischio di condanna alla restituzione:
  - delle somme indebitamente percepite per l'annualità 2025;



- potenzialmente, in un successivo giudizio o a seguito di accordo, anche delle somme versate nelle annualità pregresse dal 2015 in avanti, calcolate con lo stesso metodo.
- andrebbero considerate anche le spese di lite e gli oneri connessi a un contenzioso che, per natura e valore, potrebbe protrarsi per più anni.

Tali esborsi, ove si verificassero, potrebbero avere impatti non trascurabili sugli equilibri di bilancio del Comune, sotto forma di:

- necessità di accantonamento a fondo rischi per contenzioso;
- eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio in caso di soccombenza con condanna al rimborso.

La convenzione stabilisce che:

- il Comune dichiara di aver integralmente percepito le somme relative al periodo sino all'annualità 2025;
- Terna S.p.A. rinuncia espressamente e irrevocabilmente a qualsivoglia azione di restituzione per il periodo sino al 31.12.2025.

Tale clausola ha l'effetto di:

- consolidare definitivamente gli incassi già conseguiti sino all'esercizio 2025;
- neutralizzare il rischio di passività potenziale legato alla ripetizione d'indebito, con conseguente tutela degli equilibri di bilancio e del patrimonio comunale.

Per le annualità dal 2026 in poi:

- il canone annuo viene determinato sulla base:
  - del nuovo elenco delle interferenze (ridotte in numero, ma coerenti con il parere regionale);
  - dei canoni unitari regionali pro-tempore vigenti;
  - con aggiornamento annuale secondo il tasso di inflazione programmato;
- il pagamento è anticipato entro il 30 giugno di ogni anno, con emissione di un'unica richiesta da parte della Comunità Montana, il che:
  - favorisce la programmazione finanziaria del Comune;
  - assicura regolarità e prevedibilità del flusso di entrata.

Sotto il profilo finanziario, quindi:

- vi è una riduzione del gettito annuo rispetto al passato (dal canone di circa € 2.200 a uno di circa € 1.236, valori da determinare definitivamente all'esito del ricalcolo tecnico);
- ma si acquisisce:
  - certezza del diritto (criterio di calcolo allineato alla Regione);
  - stabilità del gettito futuro, su base trentennale e indicizzata;
  - eliminazione di un contenzioso che, proseguendo, potrebbe generare oneri ben superiori alla differenza di canone.

L'assetto complessivo della convenzione:

- appare coerente con i principi di:
  - economicità ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/1990);
  - prudenza e corretta gestione del rischio, tipici della contabilità pubblica;
- realizza un bilanciamento ragionevole tra:
  - l'interesse dell'ente a massimizzare il gettito;
  - e l'esigenza di evitare rischi significativi di restituzioni e spese in caso di probabile soccombenza.
- si innesta su un parere legale motivato (Avv. Xhanari) che ha già concluso nel senso della convenienza della definizione transattiva.

*ESAMINATI* i documenti ed avuto riguardo;

- della posizione processuale non priva di rilevanti rischi di soccombenza, anche in considerazione del parere interpretativo di Regione Lombardia;
- della clausola convenzionale con la quale Terna S.p.A. rinuncia irrevocabilmente ad ogni pretesa restitutoria per il periodo sino al 31.12.2025;
- della previsione di un canone a regime per le annualità successive, ancorato ai canoni regionali e soggetto a rivalutazione, con modalità di riscossione idonee a garantire regolarità di entrata;
- delle valutazioni favorevoli già espresse nel parere pro veritate dell'Avv. Elton Xhanari circa la convenienza della definizione transattiva rispetto alla prosecuzione del contenzioso,

si ritiene opportuno che:

- sia mantenuto un adeguato raccordo informativo con la Comunità Montana in merito al ricalcolo delle interferenze, agli importi dei canoni effettivamente incassati dall'ente delegato e agli interventi di gestione del Reticolo Idrico Minore programmati e finanziati sul territorio del Comune di Marcheno;

Per quanto sopra esposto,

si esprime **parere favorevole** all'approvazione della bozza di convenzione con Terna S.p.A. e alla correlata definizione transattiva del contenzioso pendente, non ravvisandosi, allo stato, profili di pregiudizio per gli equilibri di bilancio del Comune di Marcheno, fatte salve le attenzioni sopra richiamate.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Alessandro Martelli

